

EBA/GL/2021/07

13 luglio 2021

Orientamenti

relativi ai criteri per l'uso dei dati
immessi nel modello di misurazione del
rischio di cui all'articolo 325
sexquingages del regolamento (UE)
n. 575/2013

1. Conformità e obblighi di segnalazione

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità e gli istituti finanziari competenti sono tenuti a compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il (31.10.2021) se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. In mancanza di una notifica entro la suddetta scadenza, l'ABE considererà le autorità competenti non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «EBA/GL/2021/07» Le notifiche dovrebbero essere trasmesse da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche saranno pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano i criteri per l'uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui all'articolo 325 unsexagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano in relazione all'autorizzazione concessa agli enti di usare modelli interni alternativi a norma della parte tre, titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare in relazione alla conformità ai requisiti di cui all'articolo 325 unsexagies del medesimo regolamento.
7. Le autorità competenti devono applicare i presenti orientamenti in conformità del livello di applicazione di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 575/2013.

Destinatari

8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punti da i) a iv), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento succitato.

Definizioni

9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

10. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Criteri per l'uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013

11. I dati immessi usati da un ente nel modello di misurazione del rischio di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013 devono possedere tutte le seguenti caratteristiche:

- (a) essere accurati, come ulteriormente specificato nella sezione 4.1;
- (b) essere appropriati, come ulteriormente specificato nella sezione 4.2;
- (c) essere aggiornati con sufficiente frequenza, come ulteriormente specificato nella sezione 4.3;
- (d) essere completi, come ulteriormente specificato nella sezione 4.4.

4.1 Accuratezza dei dati immessi

12. Gli enti devono soddisfare i requisiti previsti dai paragrafi 13, 14 e 15 affinché i dati immessi di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013 siano accurati. Devono essere altresì soddisfatti tutti i requisiti seguenti, laddove pertinenti:

- (a) i requisiti per i dati immessi relativi al periodo in corso di cui all'articolo 325 sexquingages, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, come ulteriormente specificato nella sezione 4.1.1;
- (b) i requisiti per i dati immessi relativi al periodo di stress finanziario individuato di cui all'articolo 325 sexquingages, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, come ulteriormente specificato nella sezione 4.1.2;
- (c) i requisiti per i dati immessi usati nelle approssimazioni beta o in altri approcci per la generazione di dati casuali al fine di determinare gli scenari di shock futuri, come ulteriormente specificato nella sezione 4.1.3;
- (d) i requisiti per i dati immessi usati per un determinato fattore di rischio ottenuto combinando due o più fattori di rischio che possono essere o non essere incorporati nel modello interno dell'ente, come ulteriormente specificato nella sezione 4.1.4.

13. I dati storici usati per calibrare i dati immessi di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013 devono rispecchiare accuratamente i prezzi rilevati o quotati sul mercato.
14. I dati immessi di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013 devono rispecchiare accuratamente le proprietà della distribuzione dei fattori di rischio cui sono applicati gli scenari di shock futuri.
15. I dati immessi di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013 devono rispecchiare accuratamente la struttura di dipendenza tra le distribuzioni dei fattori di rischio cui sono applicati gli scenari di shock futuri.

4.1.1 Dati immessi relativi al periodo in corso

16. Per soddisfare i requisiti previsti dal paragrafo 12 per i dati immessi relativi al periodo in corso di cui all'articolo 325 sexquingages, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono essere conformi all'approccio indicato nel paragrafo 17 ovvero a quello indicato nel paragrafo 18.
17. In conformità del primo approccio, gli enti devono riconciliare i dati immessi relativi al periodo in corso di cui all'articolo 325 sexquingages, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, con uno dei seguenti tipi di dati:
 - (a) i dati corrispondenti desunti dai prezzi verificabili quali definiti nelle norme tecniche di regolamentazione da adottare a norma dell'articolo 325 octoquingages del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (b) i dati corrispondenti usati dai sistemi di front-office o back-office degli enti.
18. In conformità del secondo approccio, gli enti devono riconciliare i prezzi prodotti dal rispettivo modello interno di misurazione del rischio e basati sui dati immessi relativi al periodo in corso di cui all'articolo 325 sexquingages, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 con uno dei seguenti tipi di prezzi:
 - (a) i prezzi verificabili quali definiti nelle norme tecniche di regolamentazione da adottare a norma dell'articolo 325 octoquingages del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (b) i prezzi prodotti dai sistemi di front-office o back-office degli enti.

Per eseguire la riconciliazione prevista dal presente paragrafo, il risultato della stessa dev'essere ragionevolmente allineato al risultato che si sarebbe ottenuto eseguendo la riconciliazione di cui al paragrafo 17.

19. Qualora non sia possibile eseguire le riconciliazioni previste dai paragrafi 17 e 18 usando dati immessi, gli enti dovrebbero utilizzare i dati storici impiegati per calibrare tali dati immessi per le finalità del paragrafo 17, nonché i prezzi risultanti da tali dati storici per le finalità del paragrafo 18.
20. Nel contesto delle registrazioni che tengono per attestare la propria conformità ai requisiti dei presenti orientamenti, gli enti devono documentare i propri approcci alle riconciliazioni di cui ai paragrafi da 17 a 19, compresi i motivi dell'applicazione del paragrafo 19, laddove rilevante.
21. Per soddisfare il requisito previsto dal paragrafo 14 per i dati immessi relativi al periodo in corso di cui all'articolo 325 sexquingages, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono valutare che non sussistono differenze significative tra la volatilità di un fattore di rischio quale stimata sulla base dei suddetti dati immessi e la volatilità dello stesso fattore di rischio quale stimata sulla base di uno dei seguenti tipi di prezzi:
 - (a) i prezzi verificabili quali definiti nelle norme tecniche di regolamentazione da adottare a norma dell'articolo 325 octoquingages del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (b) i prezzi utilizzati dai sistemi di front-office o back-office degli enti.
22. Per soddisfare il requisito previsto dal paragrafo 15 per i dati immessi relativi al periodo in corso di cui all'articolo 325 sexquingages, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono valutare che non sussistono differenze significative tra le correlazioni tra i fattori di rischio quali stimate sulla base dei suddetti dati immessi e le correlazioni tra gli stessi fattori di rischio quali stimate sulla base di uno dei seguenti tipi di prezzi:
 - (a) i prezzi verificabili quali definiti nelle norme tecniche di regolamentazione da adottare a norma dell'articolo 325 octoquingages del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (b) i prezzi utilizzati dai sistemi di front-office o back-office degli enti.
23. Ai fini delle riconciliazioni e delle valutazioni previste dai paragrafi 17, 18, 21 e 22, gli enti devono utilizzare i dati o i prezzi verificabili di cui al paragrafo 17, lettera a), al paragrafo 18, lettera a), al paragrafo 21, lettera a), e al paragrafo 22, lettera a), nel caso in cui il numero dei prezzi verificabili con un valore del prezzo a disposizione dell'ente sia sufficiente per eseguire tali riconciliazioni e valutazioni con accuratezza. Qualora non siano disponibili prezzi verificabili, o il numero dei prezzi verificabili con un valore del prezzo a disposizione dell'ente non sia sufficiente per eseguire le suddette riconciliazioni e valutazioni con accuratezza, gli enti devono utilizzare i dati o i prezzi usati o prodotti dai rispettivi sistemi di front-office o back-office di cui al paragrafo 17, lettera b), al paragrafo 18, lettera b), al paragrafo 21, lettera b), e al paragrafo 22, lettera b).
24. Gli enti devono eseguire la valutazione di cui ai paragrafi 17, 18, 21 e 22 con frequenza almeno trimestrale, ovvero più spesso laddove estensioni e modifiche dei modelli interni lo rendano necessario.

4.1.2 Dati immessi relativi al periodo di stress finanziario individuato

25. I dati immessi relativi al periodo di stress finanziario individuato di cui all'articolo 325 sexquingages, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 devono essere calibrati sui dati storici di un periodo continuato di 12 mesi di stress finanziario individuato dall'ente ai sensi del medesimo articolo. Qualora, per calibrare tali dati immessi, gli enti utilizzino in casi eccezionali dati indiretti relativi al periodo di stress finanziario individuato, allo scopo di tenere conto dell'effetto di cambiamenti fondamentali intervenuti nelle caratteristiche degli strumenti finanziari rispetto alle caratteristiche prevalenti durante il periodo di stress finanziario individuato, i dati immessi ottenuti applicando questo approccio possono essere considerati accurati soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) questo approccio è sostenuto da evidenze empiriche convincenti e dati obiettivi, tali da giustificare l'uso di dati indiretti per calibrare i dati immessi;
- (b) i dati immessi rispecchiano accuratamente le variazioni di prezzo di strumenti simili intervenute durante il periodo di stress finanziario individuato;
- (c) i dati immessi non sottovalutano il rischio.

4.1.3 Dati immessi usati nelle approssimazioni beta o in altri approcci per la generazione di dati casuali

26. Se un ente, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizza approssimazioni beta o altri approcci per la generazione di dati casuali affinché i dati immessi usati in tali approssimazioni beta o in tali altri approcci per la generazione di dati casuali siano accurati, i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali devono essere determinati esclusivamente sulla base dei dati immessi calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013. Qualora l'ente, in casi eccezionali, non determini i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali esclusivamente sulla base dei suddetti dati immessi, ma i valori di tali coefficienti beta o tali parametri vengano rettificati, i dati immessi usati in queste approssimazioni beta o in questi altri approcci per la generazione di dati casuali possono essere considerati accurati soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) i coefficienti beta o i parametri degli approcci per la generazione di dati casuali non possono essere determinati esclusivamente sulla base dei dati immessi calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013;
- (b) l'ente descrive nelle proprie strategie il metodo utilizzato in questo caso per ottenere i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali, comprese eventuali rettifiche apportate ai valori dei coefficienti beta o dei

parametri determinati esclusivamente sulla base dei dati immessi calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013;

- (c) la scelta dei valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali non sottostima il rischio.

4.1.4 Dati immessi per combinazioni di fattori di rischio

27. Qualora un determinato fattore di rischio nel modello interno dell'ente sia stato ottenuto combinando due o più fattori di rischio che possono essere o non essere incorporati in tale modello, e l'ente combini i dati immessi corrispondenti a questi fattori di rischio in modo tale da ottenere dati immessi che sono idonei al fattore di rischio considerato nel modello interno, i dati immessi ottenuti possono essere considerati accurati soltanto se i dati immessi che sono combinati corrispondono a fattori di rischio che hanno superato o supererebbero la valutazione della modellizzabilità prevista dall'articolo 325 octoquinquages del regolamento (UE) n. 575/2013.
 28. Qualora un determinato fattore di rischio nel modello interno dell'ente sia stato ottenuto mediante estrapolazione da fattori di rischio che possono essere o non essere incorporati in tale modello, e i dati immessi per il fattore di rischio considerato nel modello interno siano ottenuti mediante estrapolazione dai dati immessi corrispondenti a tali fattori di rischio, i dati immessi ottenuti possono essere considerati accurati soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) l'extrapolazione si basa sui dati immessi del fattore di rischio modellizzabile più vicino in ciascuna dimensione del fattore di rischio considerato;
 - (b) l'extrapolazione si basa sui dati immessi di almeno due fattori di rischio modellizzabili per ciascuna dimensione del fattore di rischio considerato;
 - (c) i dati immessi corrispondenti ai due fattori di rischio modellizzabili citati nella lettera b), compresi i dati immessi del fattore di rischio modellizzabile più vicino, non devono essere stati ottenuti mediante estrapolazione dagli stessi.
 29. Per le finalità del paragrafo 28, il «fattore di rischio più vicino» significa un fattore di rischio che è mappato in una delle seguenti categorie, in conformità delle norme tecniche di regolamentazione da adottare a norma dell'articolo 325 octoquinquages del regolamento (UE) n. 575/2013:
 - (a) la stessa categoria del fattore di rischio estrapolato, se esso non è l'unico fattore di rischio incluso in una categoria;
 - (b) una categoria adiacente a quella del fattore di rischio estrapolato, se esso è l'unico fattore di rischio incluso in una categoria.
-

4.2 Adeguatezza dei dati immessi

30. I dati immessi di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013 devono cogliere entrambi i tipi di rischi indicati di seguito, laddove rilevanti:

(a) i rischi di mercato generali, come ulteriormente specificato nella sezione 4.2.1;

(b) i rischi di mercato specifici, come ulteriormente specificato nella sezione 4.2.2.

31. Gli enti devono compiere analisi sostenute da evidenze empiriche convincenti e dati obiettivi al fine di dimostrare che i dati immessi usati per un determinato fattore di rischio colgono tutti i rischi di mercato generali e specifici significativi che sono incorporati nel fattore di rischio considerato, laddove applicabile. Gli enti devono documentare queste analisi nel contesto delle registrazioni che tengono per dimostrare la propria conformità ai requisiti dei presenti orientamenti.

4.2.1 Dati immessi che colgono i rischi di mercato generali

32. Qualora i dati immessi di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013 siano calibrati sui dati storici degli indici di mercato o su altri dati storici che rappresentano caratteristiche condivise da strumenti differenti, al fine di rappresentare i rischi di mercato generali, la scelta di tali dati storici deve essere concettualmente fondata e applicata coerentemente a tutti questi strumenti.

33. Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta o altri approcci per la generazione di dati casuali, devono dimostrare con evidenze empiriche che i rischi di mercato generali sono correttamente colti dai dati immessi usati per determinare i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali. Tali evidenze empiriche devono comprendere misurazioni statistiche che esprimano la bontà dell'adattamento delle approssimazioni beta o degli altri approcci per la generazione di dati casuali. Gli enti devono documentare le analisi compiute per conformarsi al presente paragrafo nel contesto delle registrazioni che tengono per dimostrare la propria conformità ai requisiti dei presenti orientamenti.

4.2.2 Dati immessi che colgono i rischi di mercato specifici

34. I dati immessi di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013 devono permettere di cogliere i rischi specifici significativi, compresi i rischi di base associati al nome e le differenze idiosincratice significative fra posizioni simili ma non identiche.

35. Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta o altri approcci per la generazione di dati casuali, devono dimostrare con evidenze empiriche che i rischi di mercato specifici sono correttamente colti dai dati immessi usati per determinare i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali. Laddove si ipotizzi che i valori residuali delle approssimazioni beta o di altri approcci per la generazione di dati casuali non siano correlati tra loro, le motivazioni di tali ipotesi devono essere incluse nelle evidenze empiriche di cui alla frase precedente. Gli enti devono documentare le analisi compiute per conformarsi al presente paragrafo nel contesto delle registrazioni che tengono per dimostrare la propria conformità ai requisiti dei presenti orientamenti.

4.3 Frequenza di aggiornamento dei dati immessi

36. Gli enti devono aggiornare i dati storici usati per calibrare i dati immessi del periodo in corso di cui all'articolo 325 sexquingages, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 con frequenza maggiore rispetto alla frequenza mensile prevista dal medesimo articolo nel caso in cui l'aggiornamento mensile di tali dati possa determinare una stima inaccurata del rischio di mercato delle posizioni rilevanti.

37. Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta o altri approcci per la generazione di dati casuali, devono ricalibrare i coefficienti beta o i parametri degli approcci per la generazione di dati casuali con frequenza almeno mensile.

4.4 Completezza dei dati immessi

38. Gli enti devono attuare procedure volte a ottenere dati storici per calibrare tempestivamente i dati immessi di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013 provenienti da fonti di dati alternative, nel caso in cui non siano disponibili dati storici forniti dalle loro fonti di dati abituali.

39. Gli enti devono attuare strategie e procedimenti chiari per sostituire i valori mancanti o incoerenti nelle serie temporali dei dati storici e dei dati immessi di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese strategie per verificare la compatibilità di tali sostituzioni dei valori mancanti o incoerenti con i requisiti di cui ai paragrafi da 13 a 16, 21 e 22.

40. Gli enti devono garantire che i dati non sono filtrati e che i valori corrispondenti a modifiche consistenti non sono esclusi dalle serie temporali dei dati storici e dei dati immessi di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013, a meno che i dati filtrati o i valori esclusi corrispondano a dati o valori erronei o incoerenti.

41. Se i valori mancanti o incoerenti nei dati immessi di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013 per un fattore di rischio sono sostituiti da valori interpolati o estrapolati, questi devono rappresentare adeguatamente i valori mancanti a prescindere dal metodo di interpolazione o estrapolazione utilizzato.
42. Se i valori mancanti o incoerenti nei dati immessi di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013 per un fattore di rischio sono sostituiti da valori interpolati o estrapolati basati sui dati immessi corrispondenti ad altri fattori di rischio che possono essere o non essere incorporati nel modello interno dell'ente, tali valori interpolati o estrapolati devono essere basati su dati immessi corrispondenti a fattori di rischio che hanno superato o supererebbero la valutazione della modellizzabilità prevista dall'articolo 325 octoquingages del medesimo regolamento.
43. Se i valori mancanti o incoerenti nei dati immessi di cui all'articolo 325 sexquingages del regolamento (UE) n. 575/2013 per un fattore di rischio sono sostituiti da valori estrapolati basati sui dati immessi corrispondenti ad altri fattori di rischio che possono essere o non essere incorporati nel modello interno dell'ente, tali valori estrapolati devono essere basati su dati immessi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 28, lettere da a) a c).